

Pubblicato il 20/01/2022

N. 00662/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05461/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5461 del 2019, proposto da

Assofin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Accardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

M.p.s. Capital Services Banca per le imprese S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Giannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del DM n. 367 del 24.01.2019, Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli incentivi alle spese – Divisione VIII Grandi Progetti di Sviluppo ed Investimenti Economici, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 69 in data 29/01/2019, con cui sono state revocate ad Assofin S.r.l., incorporante Global Service S.r.l., le agevolazioni concesse in via provvisoria con il D.D. n. 116903 del 19/07/2002, conosciuto da comunicazione PEC dell'8.2.2019 di M.P.S. Capital Services Banca per le imprese S.p.a., concessionaria per la erogazione del contributo; di tutti gli atti presupposti, preparatori, antecedenti o conseguenti o comunque connessi a quello impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di M.p.s. Capital Services Banca per le imprese S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO

Con il ricorso notificato alle controparti il 9 aprile 2019, depositato il 9 maggio 2019, la ricorrente chiede l'annullamento del decreto numero 367 del 24 gennaio 2019 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha revocato alla ricorrente le agevolazioni concesse, in via provvisoria, con decreto del 19 luglio 2002 alla società da essa incorporata.

Si costituisce in giudizio, per resistere al ricorso, M.p.s. Capital Services Banca per le imprese S.p.a.

Si costituisce in giudizio anche il Ministero dello sviluppo economico, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e l'incompetenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale adito nonché, nel merito, l'infondatezza del gravame.

Le parti confermano le rispettive conclusioni in vista dell'udienza di merito che si svolge l'11 gennaio 2022, con il passaggio in decisione del ricorso.

DIRITTO

È impugnato il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico numero 367 del 24 gennaio 2019 con cui sono state revocate totalmente le agevolazioni concesse provvisoriamente alla ricorrente ed è stato disposto il recupero dell'importo già ad essa erogato, a causa dell'affermato inadempimento dell'impresa agli obblighi derivanti dal decreto di concessione provvisoria, in quanto essa non avrebbe dimostrato il completamento dell'iniziativa agevolata e non avrebbe dimostrato di aver mantenuto i beni agevolati per il quinquennio previsto dalla normativa agevolativa. Tali circostanze avrebbero costituito grave inadempimento rispetto alle obbligazioni gravanti sull'impresa beneficiaria, tale da giustificare la risoluzione del rapporto di sovvenzione.

A giudizio del Collegio l'eccezione sul difetto di giurisdizione amministrativa è fondata.

Il Collegio, in applicazione del generale criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionata in tema di contributi pubblici (diversi dagli aiuti di Stato concessi in violazione dell'art. 108, 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.133, lett. z sexies, c. p. a.) condiviso sia dalle Sezioni unite della Cassazione (7 gennaio 2013, n.150) sia dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (29 gennaio 2014, n.6), ritiene che la causa esuli dalla giurisdizione amministrativa.

Richiamando i principi enunciati in materia di riparto della giurisdizione sulle sovvenzioni pubbliche espressi dall'adunanza plenaria n. 6/2014 si ritiene che:

- a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla p.a. è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione;
- b) la giurisdizione spetta al giudice ordinario qualora la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento dei beneficiari alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
- c) è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la questione riguardi una fase procedimentale precedente il provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato per vizi di legittimità o revocato per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

Tale orientamento, condiviso dal Collegio, è stato recentemente confermato dalla Corte regolatrice della giurisdizione che ha ribadito come, in tema di revoca di sovvenzioni pubbliche, il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto del privato ad ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati) ovvero a conservare gli importi già riscossi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e riguarderà la sussistenza o meno del diritto del beneficiario ad ottenere o trattenere il finanziamento, senza limitarsi alla verifica degli aspetti già presi in esame dal provvedimento amministrativo (Cass. civ. Sez. I. Ord. 31/08/2021, n. 23657).

Applicando i criteri di riparto sopra evidenziati al caso di specie, emerge che la posizione giuridica vantata dalla società ricorrente non assume consistenza di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo.

Si controverte, infatti, sulla legittimità del provvedimento di "revoca" del contributo disposto in virtù di un asserito inadempimento agli obblighi derivanti dal decreto di concessione provvisoria dell'agevolazione.

Risulta, in concreto, contestato alla ricorrente di non aver dimostrato il completamento dell'iniziativa agevolata e di non aver dimostrato il mantenimento dei beni agevolati per il quinquennio previsto dalla normativa agevolativa.

Il presente giudizio, dunque, attiene alla risoluzione del rapporto finanziario di agevolazione, nel quale le posizioni delle parti hanno la consistenza di diritti soggettivi e di corrispondenti obblighi giuridici.

Pertanto si deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, trattandosi di controversia la cui cognizione rientra nella giurisdizione civile, innanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell'art. 11, c. 2, c. p. a.

La natura rituale della pronuncia giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione a favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Dalila Satullo, Referendario

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO